REGOLAMENTO (CEE) N. 2601/89 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 1989

relativo alla fornitura di frumento tenero alle Organizzazioni non governative (ONG) a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/89 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare (3), stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 12 816 t di cereali ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione nella Comunità di prodotti a titolo di aiuto alimentare comunitario (4) ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di cereali, ai fini della loro fornitura al beneficiario indicato in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.
(2) GU n. L 172 del 21. 6. 1989, pag. 1.
(3) GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

ALLEGATO

1. **Azione n.** (1): 78/89.
2. **Programma**: 1989.
3. **Beneficiario** (8): Euronaid, Rhijngeesterstraatweg 40, Postbus 77, NL-2340 AB Oegstgeest.
4. **Rappresentante del beneficiario** (2): vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Vietnam.
6. **Prodotto da mobilitare**: frumento tenero.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** (3) (9):

   Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.A.1.
8. **Quantitativo globale**: 12 816 t.
9. **Numero dei lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura** (4):

    Vedi elenco pubblicato nella GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, II.B.1.c).

    Iscrizione sui sacchi (impressa con lettere di almeno di 5 cm di altezza):

    « ACTION No 78/89 / WHEAT / VIETNAM / OXFAM B / 90821 / VINH VIA HAIPHONG / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY ».
11. **Modo di mobilitazione**: sul mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura** (7): reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dal 1° al 31. 10. 1989.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **Scadenza per la presentazione delle offerte**: 19. 9. 1989, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:

    a) scadenza per la presentazione delle offerte: 26. 9. 1989, ore 12;

    b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 1° al 31. 10. 1989;

    c) data per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 5 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta espressa in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte** (5):

    Bureau de l'aide alimentaire
    À l'attention de Monsieur N. Arend
    Bâtiment Loi 120, bureau 7-58
    Rue de la Loi 200
    B-1049 Bruxelles
    Telex AGREC 22037 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario** (6):

    Restituzione applicabile il 31. 8. 1989, fissata dal regolamento (CEE) n. 2324/89 della Commissione (GU n. L 220 del 28. 6. 1989, pag. 61).

Note

(1) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.

(2) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

(3) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che, per il prodotto da consegnare, le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare nello Stato membro in questione, non sono superate.

Nel certificato di radioattività occorre indicare il tenore del cesio 134 e 137.

(4) Ai fini di un eventuale nuovo insaccamento, l'aggiudicatario fornisce il 2 % dei sacchi vuoti che devono essere della stessa qualità di quelli contenenti la merce e recare l'iscrizione, seguita da una R maiuscola.

(5) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente :

— per fattorino all'ufficio di cui al numero 24 del presente allegato ;
— oppure per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
— 235 01 32,
— 236 10 97,
— 235 01 30,
— 236 20 05.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1.8.1987) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e ai coefficienti monetari. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al numero 25 del presente allegato.

(7) In deroga al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, lettera f) e dell'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2200/87 il prezzo offerto deve essere comprensivo delle spese di carico e di stivaggio. L'aggiudicatario è responsabile delle operazioni di carico e di stivaggio.

(8) L'aggiudicatario si mette in contatto con il beneficiario quanto prima per stabilire i documenti di spedizione necessari e la loro distribuzione.

(9) L'aggiudicatario trasmette al beneficiario o al suo rappresentante al momento della consegna i documenti seguenti :

— certificato fitosanitario,
— certificato di origine.

Il fornitore deve inviare un duplicato dell'originale della fattura a :
M. de Keyzer and Schütz BV
Postbus 1438
Blaak 16
NL-3000 BK Rotterdam.